

COMUNE DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE

<b>PROGRESSIVO ANNUALE:</b>
13 MAG. 2014
PROG. n. 76

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

N. pr. .....63.....

li .....6/5/14.....

**OGGETTO:** prosiegua lavori di realizzazione parcheggio pertinenziale p.zza Leonardo.

**IL DIRIGENTE**

-Premesso che:

- Il Sindaco di Napoli –Commissario Delegato ex O.P.C.M. n.3566 del 05/03/207, nell'ambito delle opere di sviluppo del P.U.P. ha in corso di realizzazione un parcheggio pertinenziale interrato in p.zza Leonardo con permesso di costruire di cui la Disposizione Dirigenziale n.4 del 04/04/2013;
  - Per consentire le opere di intervento veniva elaborata e realizzata una particolare disciplina di traffico temporanea a partire dal 20/06/2013 per 130 gg. lavorativi, giusta O.S. 914 del 21/06/2013;
  - con Decreto n. 1679/2013 del 31/10/2013, disposto dal TAR Campania, in seguito al ricorso n.4730 del 2013, proposto da cittadini residenti, i lavori restavano sospesi dal giorno del predetto Decreto fino al 13/11/2013;
  - con successiva Ordinanza n. 1753/2013 del 13/11/2013 i Giudici del TAR Campania procrastinavano la predetta sospensione dei lavori fino al 18/12/2013;
  - con O.S. n 1880 del 23/12/2013, a firma del Vice Direttore Generale Area Tecnica, veniva disposta la sospensione della O.S. 914 del 21/06/2013, il ripristino della viabilità ordinaria nella piazza Leonardo e strade in essa affluenti, lo sbaraccamento delle arce di cantiere ed il ripristino a regola d'arte del manto stradale della piazza;
  - il TAR Campania con Ordinanza 1942/2013 del 19/12/2013, procrastinava ulteriormente la sospensione dei lavori fino al giorno 26/02/2014;
  - la Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del Mare-Servizi Controlli Ambientali, nell'ambito delle proprie competenze, con nota PG/2014/4193 del 03/01/2014, sospendeva l'efficacia dell'Autorizzazione in deroga PG/2013/469266 rilasciata dallo stesso il 12/06/2013;
  - la Celebrano Cooperativa Edilizia proponeva ricorso avverso alla O.S. 1880 del 23/12/2013, identificato con n. 333/2014 presso il TAR Campania che veniva connesso al ricorso principale;
  - il predetto Organo Giudiziario, con Ordinanza 692/2014 del 29/01/2014 procrastinava tra l'altro ancora la sospensione dei lavori fino all'udienza di merito fissata per il 26/02/2014, rinviata poi al 12/03/2014;
  - con sentenza n.01847/2014 del 27/03/2014, il TAR Campania IV Sezione in parte respingeva il ricorso dei cittadini;
- Vista che in ragione della predetta sentenza la *Celebrano Cooperativa Edilizia*, con nota 045/F del 03/04/2014, acquisita al PG/2014/282558 del 04/04/2014, ha chiesto di poter continuare la realizzazione delle opere iniziate per il restante periodo previsto risultante dal cronoprogramma ed ammontante a 49 gg. lavorativi e feriali;
- Considerato che il Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi, a sostegno della predetta istanza, nella riunione del 14/04/2014, **come risulta dal verbale di pari data**, ha chiesto l'emissione di una nuova ordinanza per il completamento delle opere previste per la durata dei 49 gg residui al momento della sospensione ;
- Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento, è stato approvato nella seduta del 29/04/2014 della "Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro;
- Letto il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e D.L. 267/2000;

**ORDINA**

**Confermare** la disciplina di traffico temporanea per lavori, già istituita in p.zza Leonardo e strade limitrofe, con O.S. 914 del 21/06/2013 incluse le prescrizioni/indicazioni in essa contenute, che per la sola permanenza delle aree di cantiere avrà effetto retroattivo per tutta la durata delle sospensioni dal 01/11/2013 come dettato dai Decreti del TAR Campania, mentre il prosiegua delle attività a sanatoria avranno inizio dal 22/04/2014 per 49 gg. lavorativi -feriali.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.Lgs 30/4/1992 n.285, vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

**IL DIRIGENTE ad interim**  
**Giuseppe Pulli**

71

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**


Progressivo Annuale n. 46 del 13 MAG. 2014

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**

**Segreteria della Giunta Comunale**

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,  
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,  
ha avuto inizio il 13 MAG. 2014**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_